

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati

Dott. Mariano Sciacca

Dott. Alessandro Laurino

Dott. Sebastiano Cassaniti

Dott. Sebastiano Cassaniti

Presidente

Giudice Relatore

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 472/2024 r.g.

	promosso dalle curatele				
•	Parte_1	in persona de	ei curatori,		
	con il m	ninistero dell'avvocate	O	d'ora in	
avar	$ti P_{t_1}$				
•	Controparte_1		in persona	dei curatori, dott.ssa	
C	ontroparte 2 , dott. Controparte_3 ed av	vocato	, con il m	inistero dell'avvocato	
(d'ora in avanti CP_1)					
e con l'intervento di					
•	<i>CP_4</i> in persona dell'amminist	ratore unico Contr	oparte_5	con il ministero degli	
avvocati					
nei confronti della società					
•	Controparte_6 (partita iva	P.IVA_1; nume	ro di iscriz	ione al registro delle	
imprese CT -428920, cancellata dal registro delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in CP_1, via					
Nicola Coviello 25, in persona dei liquidatori Controparte_7 e CP_8 con il ministero					
dell'avvocato (d'ora in avanti Sigi);					
ale ale ale					

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo posta elettronica certificata ed attesa la costituzione del debitore intimato;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

osserva quanto appresso.



Per questi motivi,

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- ha esercitato l'attività di holding di società per azioni;

considerato che, oltre i già menzionati debiti, l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo, al netto degli importi sospesi, per la somma di € 146 mila e considerato, quindi, che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.;

rilevato che non si tratta di impresa minore come desumibile dal valore della produzione nel bilancio relativo all'esercizio 2021 (873 mila euro di ricavi) e considerato che nel bilancio finale di liquidazione, chiuso al 30.12.23, sono appostati debiti per € 2,5 milioni (per un patrimonio netto negativo sostanzialmente equivalente) pari a finanziamenti postergati, altri debiti di natura fiscale ed il debito verso fornitori (cioè vero CP_1 ma oggetto di contestazione);

ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dal fatto che la società non è più esistente e che, quindi, l'insolvenza si deve valutare -per granitica giurisprudenza- solo in funzione prospettiva "patrimoniale" laddove, all'ammontare dei debiti di cui si è detto il totale dell'attivo è di 187 euro;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società *Controparte_6* (partita iva *P.IVA_1*; numero di iscrizione al registro delle imprese CT -428920, cancellata dal registro delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in *CP_1*, via Nicola Coviello 25, in persona dei liquidatori *Controparte_7* e *CP_8*

nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;

nomina Curatore l'**avvocato Carmine Catania**, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:

- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.;

stabilisce il giorno 3.6.2025 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
- 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.:

invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.;

invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.

Catania, camera di consiglio del 23/01/2025

Il Giudice estensore Alessandro Laurino Il Presidente Mariano Sciacca